

Roma 6 febbraio 2019

Al Sottosegretario di Stato
Ministero dell' Interno
Dep. Carlo Sibilìa

Oggetto: Proposta di legge d'iniziativa parlamentare n. 451, presentata il 3 aprile 2019.

Con vostra mail del 23 gennaio 2019 si inviavano alla scrivente O.S. due proposte di legge sulla riforma della Polizia Locale e si invitava a fornire eventuali "cortesi utili elementi valutativi e/o osservazioni sulla proposta di legge prescelta".

In merito, la scrivente O.S. ha valutato di approfondire la proposta di legge in oggetto indicata in quanto meno datata e più aggiornata rispetto alla legislazione che in questi anni è intervenuta in merito alla sicurezza urbana integrata ed alle funzioni della Polizia Locale.

Le nostre valutazioni si sono basate su alcune riflessioni che ci portano a considerare superata e non più aderente alla realtà la normativa di cui alla legge 65/1986 sia per le innumerevoli funzioni e attività che negli anni si sono aggiunte a quelle proprie della Polizia Locale e sia per la carenza delle conseguenti tutele e della valorizzazione degli operatori.

Si intende premettere che riteniamo la Polizia Locale sia da sempre legata al territorio con una propria funzione di prossimità per i cittadini che rappresenta un valore peculiare ed assoluto ma che altrettanto importante è la necessità che il lavoro degli operatori sia sorretto da un impianto normativo al passo con i tempi, con i compiti e con le attività che sono ricadute su questo personale in modo da chiarire i doveri, garantire i diritti e le tutele ed assicurare dignità ed operatività.

Inoltre, il mondo della Polizia Locale è formato da un insieme di realtà non omogenee fra loro per dimensioni dei Corpi e per le differenti realtà territoriali in cui si opera, le problematiche all'interno dei singoli enti spesso sono completamente differenti fra loro ma tutti rivendicano di avere chiaro quali sono i compiti e le funzioni della Polizia Locale.

Per questo riteniamo che la legge 65/1986 non sia più aderente alla realtà cambiata radicalmente da questi compiti e funzioni che si sono fatti avanti negli anni e da ultimo dal ruolo della Polizia Locale previsto nella sicurezza urbana integrata definito dalla legge 48/2017 e dalla legge 132/2018.

Quindi, una delle priorità per la Polizia Locale è rappresentata dalla necessità che vengano definiti dal legislatore in modo tassativo e chiaro i propri ruoli e le competenze, allo stesso modo i rapporti con le altre Forze di Polizia, una scuola di formazione regionale chiarendo l'obbligo della formazione prima dell'accesso al ruolo e quella permanente di aggiornamento costante, le modalità di accesso al peculiare ruolo di Comandante e i requisiti per accedervi, le dotazioni minime dei corpi e l'accesso alle banche dati e regolamentare gli scambi informativi.

Inoltre, a tutela dei lavoratori e per una migliore efficacia della funzione rivestita va previsto che gli operatori della Polizia Locale sono autorizzati a portare l'arma in dotazione anche fuori dal territorio di competenza e, allo stesso modo, sono titolari delle funzioni di PS non quale funzione ausiliaria ma come funzione titolare.

Poi bisogna dare risposte a tutto il capitolo delle tutele, oltremodo carente, che tenga conto della oggettiva casistica di decessi, gravi infortuni e gravi malattie professionali derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali, delle molteplici attività di P.G. e P.S., dei compiti peculiari inerenti la sicurezza urbana integrata nonché di funzioni sempre più impegnative e rischiose da assicurare sul territorio che hanno fatto registrare gravi casi di aggressioni fisiche subite dagli operatori, alcuni dei casi anche mortali e malattie professionali derivanti dal servizio svolto e dai carichi di lavoro sempre maggiori.

Per tali ragioni, bisogna prevedere che agli appartenenti alla Polizia Locale si applichino in

materia previdenziale, assicurativa ed infortunistica le disposizioni previsti per la Polizia di Stato e, quindi, il legislatore deve intervenire ripristinando la normativa sulla pensione privilegiata e sulla causa di servizio e riattivando pienamente l'istituto dell'equo indennizzo per tutto il comparto della Polizia Locale.

Inoltre, anche in considerazione dell'età media molto alta tra gli operatori ed il lavoro che è chiaramente gravoso occorre provare a recuperare un piano di assunzione straordinario che possa andare anche oltre il già significativo recupero delle capacità di spesa alle cessazioni del 2016.

In merito alla natura contrattuale, proprio perché riteniamo che la Polizia Locale debba continuare a mantenere la sua specificità di prossimità che la vede legata al territorio, la soluzione delle attuali problematiche passa per una sua valorizzazione attraverso le risposte elencate e rimanendo ancorata nel comparto delle Funzioni Locali mediante la sezione speciale già prevista e che deve dare risposta alle problematiche di natura contrattuale a partire dalla corrispondenza dei profili professionali indicati dalla proposta di legge di riforma alle categorie del sistema di classificazione.

Per rilanciare effettivamente la Polizia Locale occorre fornire anche gli strumenti economici che possano sostenere tale specificità nel CCNL delle funzioni locali e riteniamo che un intervento sulle risorse dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 208 del CdS possa rappresentare una positiva risposta.

Questo si dovrebbe strutturare sia prevedendo un incremento della percentuale di tali risorse da destinare al salario accessorio sia con la esclusione di tali somme dal tetto fissato dall'art. 23, comma 2, del Dlgs 75/17 come per altre forme di incentivi previsti da norme di legge.

Infine, il personale della Polizia Locale presta servizio nei giorni festivi infrasettimanali, in attività identiche e pari alle altre forze dell'ordine, viene penalizzato in termini remunerativi in quanto è riconosciuta la sola maggiorazione perché inserito nella turnazione, mentre per queste ultime è previsto una ulteriore maggiorazione salariale oltre al recupero. Bisogna che la legge equipari anche per la Polizia Locale tale modalità di riconoscimento e che sia chiarito il diritto al buono pasto in occasione delle prestazioni di servizio coincidenti con le fasce orarie del pranzo e della cena.

Alla Luce di tali riflessioni si propongono le seguenti modifiche e/o integrazioni alla proposta di legge parlamentare n. 451 presentata il 3 aprile 2018:

all'articolo 5, comma 2,

si propone di eliminare la lettera e) in quanto il coinvolgimento delle associazioni di cittadini non armati nelle politiche di sicurezza urbana mediante un ruolo di promozione e governo delle stesse potrebbe complicare il funzionamento efficace delle attività in capo alla Polizia Locale. Altra cosa sarebbe la collaborazione di tali associazioni nelle politiche di sicurezza sociale.

all'art. 8, comma 1,

le elencazioni di qualifiche non ci sembrano rappresentare la sintesi delle realtà esistenti sul territorio nazionale, ben venga la necessità di avere per legge una omogenea definizione di tali qualifiche, ma si propone di indicare le seguenti qualifiche più attinenti all'attuale assetto organizzativo della Polizia Locale: agente, sovrintendente, ispettore, commissario e comandante demandando al CCNL la definizione delle declaratorie ed i rispettivi inquadramenti nelle categorie.

all'art. 9, comma 1,

in merito alla titolarità che la proposta di legge assegna alle regioni di costituire corpi regionali di polizia locale si intende evidenziare la non condivisione di tale scelta che aggiungerebbe ai corpi di polizia comunali e provinciali già vigenti un ulteriore struttura in capo alle regioni generando una dispendiosa ed inefficace sovrapposizione. Si propone la eliminazione dal comma 1 "...e le regioni..".

Si coglie l'occasione per suggerire di porre nella dovuta evidenza la valorizzazione gli operatori della polizia provinciale transitati nei ruoli regionali ai seguito alla "legge 56/2014". Infatti, ci sono Regioni che a seguito della legge "Del Rio" hanno assorbito il personale delle Polizie Provinciali dichiarato soprannumerario dalle amministrazioni provinciali e che hanno mantenuto le qualifiche di P.G. e P.S., come confermato dallo stesso Ministero dell'Interno, andando a costituire Servizi di

Vigilanza con le funzioni precedentemente svolte dalla Province in materia ambientale e venatoria. Questi operatori hanno specifiche professionalità acquisite in esperienze decennali di servizio per cui vanno considerati parte fondamentale nella fattispecie in esame mantenendo le prerogative giuridiche e contrattuali in godimento al momento del transito nei ruoli regionali.

all'art.9 ,comma 6,

al fine di rendere più esaustiva e completa la portata della norma va ulteriormente chiarito e bene che la tutela ha efficacia anche in attuazione delle disposizioni di servizio del comando, si propone di aggiungere un ulteriore capoverso al comma 6: “nonché in tutti i casi connessi con il servizio espletato su disposizione del comandante per portare a compimento le attività di polizia intraprese sul territorio di competenza.”

all'art. 11, comma 2, lettera b),

si propone di stabilire il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del Corpo di PL nella previsione di quindici unità.

all'art. 12, comma 1,

la formazione degli operatori e dei comandanti della Polizia Locale riveste fondamentale importanza per la valorizzazione e la efficacia delle funzioni da garantire sul territorio per questo la “scuola” o “accademia” regionale elabora piani formativi che debbono essere finanziati dalla regione. Si propone al comma 1 un comma 1-bis: “ La regione finanzia i piani formazione e di aggiornamento elaborati dall'accademia. I piani vengono elaborati annualmente dall'accademia e portati al confronto con le OO.SS. Di cui all'art. 7 del CCNL per la valutazione delle esigenze dell'offerta formativa e delle modalità di realizzazione.”

Conseguentemente va eliminato il richiamo “ senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica” di cui all'ultimo capoverso del comma 4.

all'art. 12, comma1,

si intende dare valore fondamentale alla formazione del personale della Polizia Locale che non può essere reclutato e mandato in servizio in strada senza previa la necessaria preparazione specifica per cui si propone di aggiungere al comma 1 un ulteriore capoverso: Ogni nuovo operatore assunto, prima di essere inserito nell'organico del Corpo ed essere adibito al servizio sul territorio, deve obbligatoriamente partecipare a specifici corsi di formazione previsti nel regolamento dell'ente”.

all'art. 12, comma 4,

viene riportato che “ ..bisogna frequentare il pertinente corso e superarne la prova finale entro....”. Non è chiaro cosa si intende e sembrerebbe che un operatore, dopo aver superato un concorso o una selezione per accedere ad una posizione superiore al suo attuale inquadramento, debba frequentare un corso e superarne la prova finale. In tale casistica, dopo aver acquisito legittimamente il diritto, superando un concorso o una una selezione, non è chiaro cosa succede se non si supera la prova finale.

Si propone di chiarire bene il comma finale in quanto il vincitore di concorso o selezione vanta già il diritto ad essere assunto e la formazione deve rappresentare solamente un obbligatorio percorso di preparazione e valorizzazione professionale per essere validamente impiegato in attività.

all'art. 13, comma 1,

nella individuazione degli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale bisogna prevedere che la regione che esercita tale facoltà debba prioritariamente sentire la conferenza delle autonomie locali regionali e, inoltre, va prevista la possibilità di realizzare forme di associazione anche extra provinciali in relazione alle peculiarità di contiguità territoriale, sociale, economica che caratterizzano i comuni. Si propone di modificare il comma 1: “ Le regioni, sentita la conferenza regionale delle autonomie locali, individuano gli ambiti territoriali, anche extra provinciali, adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali..”.

all'art. 13, comma 4,

in coerenza con quanto evidenziato all'art. 11, comma 2, lettera b) si propone di modificare l'ultimo capoverso del comma 4 “..non inferiore a quindici .”

all'art. 17, commi 1 e 2,

si propone che al comma 1 il “deve” in merito all'ulteriore armamento, venga sostituito con il “può” ed al comma 3 il “prevedono”, riferito ai regolamenti, venga sostituito con “possono prevedere”. Infatti, bisogna tenere presente che ci sono realtà comunali e territori che per peculiarità sociali, economiche, turistiche e rurali effettivamente è del tutto inutile dotare il personale della PL di tali strumenti.

Inoltre si rende necessario meglio chiarire modalità ed i limiti di utilizzo di tali strumenti mediante il confronto con il sindacato come previsto dall'art. 7, comma 4, lett. m, e dagli artt. 6 e 49-ter del CCNL. Si propone che il comma 2 sia così modificato: “Le modalità di assegnazione degli strumenti di tutela e il numero minimo di ore dedicate all'addestramento sono stabilite dal regolamento del corpo di polizia locale. Tali finalità, previa informativa ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 del CCNL, devono prevedere un addestramento degli operatori sulla parte normativa e sulla parte pratica e definire appositi protocolli sulle modalità e sui limiti di utilizzo di tali strumenti.”

all'art. 18, comma 2,

si evidenzia la necessità di eliminare la formulazione tassativa della geolocalizzazione degli operatori della polizia locale, che in molti enti rischierebbe di trasformarsi più che altro in una forma di controllo sui lavoratori, e chiarire bene l'uso in dotazione della telecamera per valorizzare la tutela operativa escludendo ogni utilizzo difforme da quanto indicato dall'art. 4 della legge 300/70. Si propone una riformulazione del comma 2: “ Gli operatori della Polizia Locale che svolgono servizi esterni, previo confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 del CCNL, possono essere dotati di strumenti utili alla loro immediata geolocalizzazione, sono collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale assistenza e portano indosso una telecamera per la registrazione delle operazioni in caso di svolgimento di particolari servizi. Resta escluso ogni utilizzo delle riprese in violazione di quanto stabilito dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n.300.”

all'art. 22, comma 1,

si propone di modificare tale comma prevedendo che “ in materia di contrattazione nazionale collettiva la Polizia Locale rientra nel CCNL delle Funzioni Locali nel quale è confermata un apposita sezione contrattuale riservata che si sviluppa anche per conseguire la rivalutazione dell'indennità del personale dell'area di vigilanza di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.1.2006 valorizzandone le proprie specificità ed allineandone i valori economici a quelli delle altre forze di polizia.”

Conseguentemente si propone la eliminazione del comma 2.

all'art. 24, comma 3,

si ritiene che il diritto di obiezione di coscienza, legittimamente esercitato in virtù della legislazione vigente, già in capo ai singoli operatori della Polizia Locale, non possa essere messo in discussione. Per cui si propone di eliminare il comma 3 e garantire il mantenimento in servizio di tale personale con le modalità di impiego in servizio già in essere.

Conseguentemente si propone di eliminare quanto previsto all'art. 25, comma 6, lettera a) e b).

all'art. 24, commi 5 e 6,

si propone la eliminazione dei commi 5 e 6 in quanto tale fattispecie deve essere devoluta alla contrattazione nella sezione speciale sulla Polizia Locale del CCNL.

all'art. 24, dopo comma 10,

Si propone un ulteriore incremento delle capacità assunzionali per la Polizia Locale per far fronte alle gravi carenze di personale ed al necessario ricambio generazionale e la soppressione del fatto che le assunzioni in P.L. rilevino ai fini del 100% del turn over complessivo del 2018. Con un comma 10-bis aggiuntivo al citato art 24 che prevede: “Al fine di rafforzare le attività di controllo del territorio e di sicurezza urbana integrata le assunzioni di personale della polizia locale di cui all'art 35-bis del DL 113/2018 convertito con legge 132 del 1° dicembre 2018, possono essere effettuate

nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2010, l'ultimo capoverso di tale articolo è soppresso”.

all'art. 24, dopo il comma 10,

si evidenzia la penalizzazione cui sono soggetti gli operatori della Polizia Locale quando prestano servizio in occasione di festività infrasettimanali a causa del riconoscimento della maggiorazione per il solo inserimento in turnazione e senza recupero della giornata non tenendo conto che lavoro viene reso in occasione del giorno festivo nel quale tutti gli altri uffici sono chiusi. Quindi, si ritiene che vada previsto per legge il riconoscimento della maggiorazione festiva e del giorno di recupero.

Si propone un comma aggiuntivo 10-ter: “ In sede di contrattazione collettiva nazionale delle Funzioni Locali, all'interno della sezione Polizia Locale, va disciplinato il servizio prestato in attività di festivo infrasettimanale prevedendo che i lavoratori che prestano servizio il giorno festivo infrasettimanale vengano remunerati con la maggiorazione festiva ed il recupero del giorno lavorato. Al fine della tutela al diritto al buono pasto va chiarito che i lavoratori turnisti che prestano orario di lavoro coincidente con la fascia oraria del pranzo e della cena hanno diritto al buono pasto.”

all'art. 25, comma 4,

si propone di aggiungere un ulteriore comma, 4-bis, per far sì che le risorse all'uopo destinate non vengano vanificate dal blocco di incremento del Fondo Risorse Decentrate fissato dall'art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017, con: “le risorse di cui all'art. 208 che vengono destinate al potenziamento delle risorse per trattamento accessorio del personale della Polizia Locale si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

In attuazione alla richiesta di fornire eventuali integrazioni e modifiche della proposta di legge inviata da codesto Ministero si trasmettono le proposte sopra illustrate e si resta in attesa di una convocazione specifica come da impegni già assunti in sede di incontro del 19 ottobre 2018.

Distinti saluti.

per il Comparto Funzioni Locali
Antonio Santomassimo